



**PROVINCIA
DI LATINA**

**INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA
IN DATA 31/01/2017 TRA REGIONE LAZIO E PROVINCIA DI LATINA**

TRA

REGIONE LAZIO (C.F. 80143490581), rappresentata dalla Direttrice della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” e Autorità di Gestione (di seguito: “AdG”) del Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, (di seguito: “POR”), Avv. Elisabetta Longo, nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24/05/1961 e domiciliata per la sua carica presso la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma,

E

PROVINCIA DI LATINA, con sede in Via A. Costa, 1 – 04100 Latina (C.F. 80003530591), rappresentata dal Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Macrì, nata a Vibo Valentia (CZ) il 12/08/1969 e domiciliata per la sua carica presso la Provincia di Latina – Via A. Costa, 1 – 04100 Latina.

VISTI

- l’art. 118 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare

- l'art. 15 ai sensi del quale la Pubblica amministrazione può concludere accordi con altre Pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 - la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), e in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;
 - la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie;
 - il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
 - la legge di stabilità regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e in particolare l'articolo 7 recante “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma capitale, della Città metropolitana di Roma capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale” il quale in particolare dispone:
 - Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa, nelle more dell'approvazione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori

- funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma capitale e ai Comuni nonché alla Città metropolitana di Roma capitale;
- La Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 settembre 2014;
 - la D.G.R. n. 56 del 23.02.2016, avente ad oggetto: “Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 legge di stabilità regionale 2016 – Attuazione disposizioni di cui all'art. 7, comma 8”, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 03/03/2016, con la quale si è dato avvio all'attuazione della riallocazione delle funzioni individuando le strutture regionali subentranti nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Roma capitale e assegnando il relativo personale, demandando a successivi atti l'individuazione delle risorse strumentali che seguiranno le funzioni trasferite;

CONSIDERATO

- che in data 30/01/2017 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Latina con la quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio” e ADG POR 2014/2020 e la Provincia di Latina per la gestione delle funzioni non fondamentali previste dall'art. 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17:

- a) delle strutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, nonché la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 33 della L. R. 23/1992;
- b) delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della L. R. n. 5/2015, secondo quanto stabilito : “Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2016/2017” approvato con le Deliberazioni della Giunta Regionale n.

409 del 19 luglio 2016 e n. 475 del 4 agosto 2016 e delle linee di attività in esse ricomprese.

- che la Provincia di Latina assume direttamente la responsabilità propria della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio” e ADG POR 2014/2020 per quanto concerne le funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione/pagamento e controllo di I livello degli interventi, come specificato negli articoli della citata Convenzione;
- che l’art. 5 della Convenzione stabilisce che “... Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio” e ADG e della Provincia di Latina.”;

SI CONVIENE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

Con la presente integrazione, ai sensi del citato comma 6 dell’articolo 7 della L.R. 17/2015 e dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta in data 30/01/2017, le Parti individuano i reciproci obblighi in relazione all’assegnazione temporanea in posizione di distacco delle risorse umane, necessarie a garantire, in forma delegata, il funzionamento e la prosecuzione del servizio oggetto della citata Convenzione.

Articolo 3

Gestione del personale

Per la gestione delle strutture e dei servizi inerenti la formazione professionale delineati nella Convenzione sottoscritta in data 30/01/2017 sono assegnate in distacco le risorse umane, già appartenenti al ruolo del personale della Provincia e transitate nel ruolo del

personale non dirigenziale della Giunta regionale ai sensi della citata D.G.R. n. 56/2016, individuate nell'Allegato 1 della presente integrazione, parte integrante e sostanziale della stessa, i cui oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio restano a carico della Regione.

La Provincia si farà carico, oltre a quanto previsto all'art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 30/01/2017, di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro del personale distaccato non strettamente riservati dalla legge all'effettivo datore di lavoro, e dunque, a titolo esemplificativo:

- presa di servizio, rilevazione presenze e assenze, gestione giustificativi di assenza (ferie, permessi, congedi a qualsiasi titolo), gestione malattia, servizi esterni e riposi compensativi, missioni, eventuale lavoro straordinario compensabile o liquidabile (nel caso di lavoro straordinario liquidabile o di altre somme liquidabili a titolo di rimborso spese per missioni o altro, il relativo budget dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dalla Regione, Direzione regionale competente in materia di formazione (di seguito denominata “Direzione competente”);
- assegnazione obiettivi e conseguente valutazione dei risultati raggiunti;
- assegnazione della dotazione strumentale per lo svolgimento delle attività di competenza;
- adempimenti in materia di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, fermi restando gli obblighi a carico della Regione di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per il quale viene distaccato.

Rispetto agli adempimenti sopra indicati, la Provincia si obbliga ad inviare alla “Direzione competente”, apposite informative, relazioni e prospetti.

Per quanto concerne i prospetti riepilogativi concernenti le assenze e le presenze del personale gli stessi dovranno essere inviati alla Direzione regionale competente in materia di personale per il successivo inserimento nel sistema Time Management. Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla casella vocale di riferimento della Regione Lazio e la documentazione relativa alla malattia sarà inoltrata alla medesima Direzione regionale; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione alla Provincia.

Alla Provincia compete inoltre l'esercizio, nelle forme e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia, del potere disciplinare nei confronti del personale regionale distaccato per le infrazioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per

non più di dieci giorni, comunicando alla Direzione regionale competente in materia di personale della Giunta della Regione Lazio l'avvio del procedimento e l'esito dello stesso. Nel caso in cui la sanzione da adottare appaia più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, la Provincia trasmette gli atti alla medesima Direzione regionale tempestivamente, e comunque entro 5 giorni dalla ricezione della notizia del fatto punibile, dandone contestuale comunicazione agli interessati ai sensi delle norme vigenti e con le modalità di cui alle disposizioni generali emanate dalla stessa Direzione regionale. Ulteriore copia dei suddetti atti deve essere trasmessa per conoscenza anche alla "Direzione competente".

Restano di competenza della Regione tutti gli adempimenti strettamente riservati all'effettivo datore di lavoro che incidono sul contratto individuale di lavoro, quali a titolo esemplificativo: trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di collocamento a riposo, dimissioni, licenziamento o altre cause di cessazione del rapporto. Resta altresì a carico della Regione la gestione degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale, per i quali resta comunque fermo l'obbligo della Provincia di effettuare con tempestività le comunicazioni alla Regione ai fini dei successivi adempimenti di competenza, nel rispetto dei termini e modi previsti dalla disposizioni vigenti.

Art. 4

Oneri economici

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico della Provincia; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL.

Articolo 5

Durata

L'integrazione alla convenzione ha durata pari a quella della Convenzione sottoscritta in data 30/01/2017.

Articolo 6
Imposta di Registro

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 131/86 e tabella allegata, ed è esente da bollo, come da tabella "Allegato b", articolo 16 del D.P.R. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Lazio
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola Università, Diritto allo
Studio ed ADG POR 2014/2020
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

Per la Provincia di Latina
Il Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Macrì

La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.

ALLEGATO 1		
Cognome	Nome	Categoria
Alberghi	Claudia	D
Bove	Guglielmo	D
Di Lieto	Pietro	C
Falovo	Massimo Mario	C
Mantovani	Zaira	D
Onori	Luciano	C
Rizzi	Biagio	C
Salvatori	Santino	C